



Studio Notaio Duranti
Perugia

Repertorio n.ro 64385

Raccolta n.ro 26281

Verbale di assemblea straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Perugia

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di luglio in

il 22/07/2022

Perugia via Montemalbe n. 1, nei locali del Villaggio della Carità

al n. 17687

"Sorella Provvidenza".

serie 1T

20 luglio 2022

Avanti a me **Dr. Filippo Duranti, Notaio** in Perugia ed

iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Perugia, sono presenti i

signori:

don Marco BRIZIARELLI, nato a Perugia il giorno 29 settembre

1980, che interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Direttivo dell'Associazione:

"ASSOCIAZIONE AMICI DEL MALAWI" con sede in Comune di

Perugia, Piazza IV Novembre n. 6, codice fiscale 94097990546,

iscritta al Registro Regionale dell'Umbria delle Associazioni di

volontariato al n. 486.

BALZANA Paola, nata a Montefalco (PG) il 16 gennaio

1964, domiciliata a Montefalco, loc. Fratta n.ro 37, codice fiscale

BLZ PLA 64A56 F492R

Detti signori comparenti, della cui identità personale io

Notaio sono certo, premettono che è stata convocata per oggi in

questo luogo ed ora l'assemblea straordinaria dell'associazione

"ASSOCIAZIONE AMICI DEL MALAWI" per discutere e

deliberare sul seguente ordine del giorno:

	1. Adeguamento Statuto dell'Associazione di Volontariato a	
	seguito della comunicazione della Regione Umbria per la	
	trasmigrazione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore RUNTS	
	(D.Lgs 117/2017) con integrazione dell'attività istituzionale e	
	previsione delle attività diverse;	
	2. richiesta acquisizione della personalità giuridica;	
	3. nomina dell'organo di controllo	
	4. varie ed eventuali;	
	il comparente don Marco Briziarelli dichiara che sono	
	presenti in proprio i soci:	
	Angori Paolo, Berardi Emanuela, Berretta Silvano, Bodio Sara,	
	Briziarelli Don Marco, Ceccobelli Anna Maria, Ferroni Francesco,	
	Giugliarelli Gabriella, Grasselli Pierluigi, Morante Andrea, Mori	
	Enrico, Roma Silvana, Roscini Cristiano, Saleppico Silvia,	
	Santeusanio Fausto, Scargetta Ivo, Taglieri Lara, Tomassoni	
	Vittoria, Vecchi Giuseppa, Veschini Don Alberto, Vicarelli Pier	
	Paolo, che l'organo dell'amministrazione è rappresentato dallo	
	stesso comparente BRIZIARELLI don Marco, nella sua qualità di	
	Presidente del Consiglio Direttivo; Tomassoni Vittoria (Vice	
	Presidente); dei Consiglieri Ivo Scargetta e Roscini Cristiano;	
	dichiara pertanto che la presente assemblea può ritenersi	
	validamente costituita per deliberare sul predetto ordine del	
	giorno.	
	Tutto ciò premesso, il comparente don Marco Briziarelli è	
	nominato a presiedere l'assemblea in oggetto; il sottoscritto	

	Notaio viene incaricato di svolgerne le funzioni di segretario e si	
	dà inizio all'assemblea.	
	Aprendo la discussione il Presidente fa presente che occorre	
	adottare le modifiche e le previsioni che oggi sono richieste agli	
	enti del Terzo Settore; è quindi necessario modificare lo statuto	
	sia per l'iscrizione al RUNTS sia per acquisire la personalità	
	giuridica all'Associazione in sede di iscrizione.	
	Passando al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente informa	
	gli intervenuti che - sempre al fine di adeguarsi alle nuove	
	disposizioni legislative in materia - è pure necessario prevedere la	
	nomina dell'organo di controllo, con determinate caratteristiche, e	
	propone pertanto di integrare lo statuto come segue:	
	<i>"Articolo 18 – Organo di Revisione e Organo di controllo</i>	
	<i>L'Organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea</i>	
	<i>degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi</i>	
	<i>dell'art. 30 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.</i>	
	<i>L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto</i>	
	<i>stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di</i>	
	<i>composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri,</i>	
	<i>scelti tra non associati. I componenti del Consiglio Direttivo non</i>	
	<i>possono contestualmente far parte anche dell'Organo di Controllo.</i>	
	<i>L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade in</i>	
	<i>coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del</i>	
	<i>bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I</i>	
	<i>componenti dell'Organo di Controllo sono rieleggibili per un</i>	

	<i>massimo di due mandati.</i>	
	<i>L'Organo di Controllo:</i>	
	<i>• vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;</i> <i>• può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;</i> <i>• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del DLgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del DLgs. 117/2017.</i>	
	<i>I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di Controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo.</i>	

	<i>Il Revisore Legale dei conti è nominato facoltativamente</i>	
	<i>dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per</i>	
	<i>legge ai sensi dell'art. 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.</i>	
	<i>Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea</i>	
	<i>all'Organo di Controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra</i>	
	<i>i revisori legali iscritti nell'apposito registro."</i>	
	Dopo breve discussione l'assemblea unanime delibera di:	
	1) adottare un nuovo Statuto così come proposto dal Presidente;	
	pertanto il nuovo testo dello statuto, con le modifiche approvate	
	dall'assemblea, compresa la previsione dell'organo di controllo,	
	mi viene consegnato e si allega al presente atto sotto la lettera	
	"A" , previa lettura.	
	2) di far conseguire all'Associazione la personalità giuridica; a tal	
	proposito, al fine di certificare il patrimonio minimo (Fondo di	
	Dotazione) richiesto per questo adempimento, il presidente	
	dell'assemblea mi consegna la perizia di stima effettuate in data	
	15/07/2022 dal dottor Simone ROSCINI, iscritto all'Albo dei	
	Dottori Commercialisti e Contabili di Perugia al n.ro 1150/A dallo	
	stesso giurata in data odierna avanti al sottoscritto notaio rep.	
	64384 perizia che allego al presente atto sotto la lettera "B" ,	
	previa lettura;	
	Dalla perizia qui allegata si evince che il valore del Patrimonio	
	netto (o Fondo di Dotazione) dell'associazione di cui si chiede la	
	Personalità Giuridica è pari ad euro 181.906,13	
	(centoottantunomilanovecentosei e tredici).	

	Sante la necessaria presenza dell'Organo di controllo, si	
	procede anche alla nomina del Revisore, e tale ufficio viene	
	affidato alla comparente dott.ssa Paola BALZANA , nata a	
	Montefalco (PG) il 16 gennaio 1964, iscritta al Registro dei	
	Revisori Legali tenuto presso il MEF con il numero 71129 in data	
	21 novembre 1998 (pubblicato sulla G.U. n.ro 98 il 18/12/1998),	
	che dichiara di accettare l'incarico.	

	Si richiedono per il presente atto le agevolazioni previste	
	dall'art. 82 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.ro 117 (CTS), e pertanto	
	l'esenzione da imposta di registro e da imposta di bollo.	

	Del che ho redatto il presente verbale, da me letto agli	
	intervenuti che lo approvano, riconoscendolo corrispondente alla	
	verità. Consta di due fogli per scritti da persona di mia fiducia e di	
	mia mano, su sei intere facciate e fin qui della settima dove viene	
	sottoscritto alle ore 19,16.	

	F.to don Marco Briziarelli	
--	----------------------------	--

" Paola Balzana	
-----------------	--

"	Filippo Duranti Notaio	
---	------------------------	--

[illegible]

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"AMICI DEL MALAWI"
IN SIGLA "A.M."**

Articolo 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 l'Associazione riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE AMICI DEL MALAWI – Organizzazione di Volontariato" o, in forma abbreviata "ASSOCIAZIONE AMICI DEL MALAWI – ODV". L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Perugia, Piazza IV Novembre n. 6, Italia. Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

Il Consiglio Direttivo per il raggiungimento dei propri scopi sociali può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi, uffici direttivi e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominati.

L'Associazione ha una sede operativa in Zomba, Bishop House P.O. Box 115, Malawi.

Articolo 3 – Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di utilità e solidarietà sociale e nel rispetto dei diritti umani, con interventi e servizi sociali, di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale, anche con attività di beneficenza e cessione gratuita di beni e con interventi e prestazioni sanitarie, il tutto sia in Italia che all'estero.

L'Associazione opera nel settore del volontariato in Italia e all'estero, con una particolare attenzione alla comunità del Malawi mettendo anche le proprie conoscenze e le proprie capacità al servizio della cooperazione e della solidarietà internazionale per promuovere lo sviluppo sociale, tecnico, sanitario e scientifico della popolazione di Paesi in via di sviluppo (PVS).

L'Associazione potrà altresì svolgere la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti, fondazioni o associazioni.

L'Associazione nella realizzazione dei progetti umanitari, proposti o richiesti, potrà coinvolgere la comunità della Diocesi di Perugia e Città della Pieve e, ove possibile, la comunità umbra.

Articolo 4 – Oggetto

L'associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle seguenti attività di interesse generale:

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

L'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale e tali "attività diverse" devono essere svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

Articolo 5 – Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta punto in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 6 – Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

Articolo 7 – Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- conferimenti patrimoniali disposti dagli aderenti;
- ogni altra entrata destinata ad incrementarlo;
- elargizioni, lasciti, donazioni disposte a suo favore.

Le entrate dell'Associazione necessarie per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività sono costituite da:

- contributi degli Associati costituiti dalla quota di iscrizione annuale;
- contributi straordinari elargiti dagli Associati;
- contributi di privati;

- contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- beni e lasciti ricevuti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- ogni altra entrata conseguita dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Ove ne ricorrano i presupposti il consiglio direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui all'articolo 2447 - bis e seguenti del Codice Civile.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri componenti degli organi dell'Associazione anche nel caso di recesso e/o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 8 – Fondi

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazione e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico, attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del CTS.

Articolo 9 – Associati

Sono membri dell'Associazione i soggetti che secondo lo Statuto e la Normativa applicabile sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifica una causa di cessazione della loro qualità di Associati. Possono essere Associati dell'Associazione, persone ed enti che condividono le finalità dell'articolo 3 e che siano in grado di concorrere al perseguimento delle finalità e delle attività poste in essere dall'Associazione.

Gli Associati dell'Associazione si suddividono in:

- Associati Onorari;
- Associati Ordinari.

Gli Associati Onorari sono soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti e sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

Gli Associati Ordinari sono tutti gli altri Associati.

Chia *AB*

Sono Sostenitori coloro che, persone fisiche e/o Enti, condividono le finalità e intendono sostenere con attività personali e/o economicamente, con continuità, l'Associazione.

Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa applicabile.

L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Organizzazioni di Volontariato.

L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi in caso di ammissione a osservare lo Statuto e Regolamenti dell'Associazione nonché le norme applicabili.

La domanda di ammissione è rivolta al Consiglio Direttivo, con l'indicazione dei possibili settori di intervento e dei relativi impegni che s'intendono assumere, nonché di una dichiarazione attestante l'accettazione dei principi ai quali l'Associazione ispira la propria attività.

Il Consiglio Direttivo valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta e può provvedere a respingerla ove l'ingresso dovesse comportare grave pregiudizio per l'Associazione. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine di 60 giorni, essa si intende respinta. In ogni caso di respingimento della domanda, il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso all'Organo di Controllo o di Revisione il quale delibera entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Gli Associati Ordinari sono tenuti a versare la quota associativa al momento dell'ammissione, e successivamente entro il 31/1 (trentuno gennaio) di ogni anno.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, esclusione, morte (per le persone fisiche) o estinzione (per gli enti) e decadenza.

Le quote e i contributi associativi non sono rimborsabili, né trasferibili, né rivalutabili.

Articolo 10 – Recesso ed esclusione dell'Associato

La qualità di Associato si perde per decesso (se persona fisica) o estinzione (per gli enti), recesso, esclusione e decadenza.

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato mediante comunicazione scritta con raccomandata anche a mano o con posta elettronica. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato, per inosservanza delle norme e dei principi statutari e del regolamento, per azioni condotte contro la morale e contro l'immagine dell'Associazione.

La deliberazione di esclusione recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata deve essere comunicata all'Associato. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta.

La qualità di Associato si perde per morosità nel pagamento della quota Associativa.

Articolo 11 – Organi

Gli Organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea degli Associati;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente del Consiglio Direttivo;

4. L'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
5. Il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

La struttura è democratica. L'elezione degli organi non può essere in alcun modo vincolato o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative sono elettive o prestate in forma gratuita.

Le cariche elettive dell'Associazione sono riservate ai Soci Ordinari.

Articolo 12 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea costituisce l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli Associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea:

- delinea l'azione e gli indirizzi dell'attività dell'Associazione;
- approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo
- nomina, ove sia obbligatorio o qualora lo ritenga opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- nomina, ove sia obbligatorio o qualora lo ritenga opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- delibera sulle modifiche statutarie;
- delibera la trasformazione, la fusione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione
- delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga o ne venga fatta richiesta da un terzo degli Associati o dalla maggioranza dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo. L'Assemblea si svolge di regola presso la sede legale.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica, o altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, comunque legittimo) almeno cinque giorni prima dell'adunanza e deve contenere: l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, sia di prima, che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. Anche senza convocazione l'Assemblea comunque è validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri, e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 13 - Delibere dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza/impedimento, dal Vicepresidente, in mancanza dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accetta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accetta



programma i risultati delle votazioni; di tutto quanto procede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive insieme al Segretario.

Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà degli Associati in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati.

Ogni Associato ha diritto a un voto.

Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'associazione. Il delegato non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea delibera a maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni avente ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, tanti in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea può svolgersi anche via web e con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di 20 associati) a condizioni che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea anche a mezzo di un'apposita segreteria di Presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- c) ove non si tratti di Assemblea totalitaria vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti possono affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo e ove sono presenti il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Articolo 14 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

Dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Consigliere il Consiglio Direttivo dà luogo alla sua *cooptazione* e il Consigliere *cooptato* dura in carica fino all'Assemblea più prossima al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo del Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è costituito da sette Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato, ovvero che sono indicati da Associati, i quali non hanno la natura di persone fisiche. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'incapacitato, il fallito e che sia stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri sono così costituiti:

1. cinque eletti dall'Assemblea tra gli Associati;

2. uno designato dall'Arcivescovo della Diocesi di Perugia e Città della Pieve;
3. uno designato dal Parroco pro-tempore della Parrocchia di Ponte Felcino, che è stato promotore dell'Associazione del Malawi nel 1981.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice-presidente, a Segretario, a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 15 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio elegge, nella sua prima seduta e tra i suoi membri, il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente ed il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno, nonché tutte le volte che lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno cinque consiglieri.

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito per posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo (se nominato).

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche via web con gli intervenuti dislocati in più luoghi continui o distanti, in audio/video collegati, a condizioni che siano rispettate il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

In questo caso è necessario che:

- a) sia consentita al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- c) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti possono affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

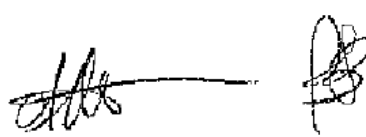
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti in carica.

Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza, impedimento, rinuncia dal Vice Presidente, in mancanza dal Consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

Per le votazioni su persone è previsto il voto segreto.

A parità di voti prevale, nelle votazioni a espressione palese, il voto del Presidente.



Articolo 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- **Nominare scegliendole tra i consiglieri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere e disporre la revoca;**
- **curare l'esecuzione delle delibere assembleari;**
- **redigere e proporre bilanci e quanto altro necessita di approvazione assembleare;**
- **compilare il regolamento che dovrà poi essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea;**
- **predisporre e deliberare su tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale, ivi compreso l'acquisto, l'alienazione, la permuta, la locazione ecc. di beni mobili ed immobili e dei diritti reali su di essi;**
- **assumere o licenziare personale;**
- **conferire ed autorizzare procure sia generali che speciali;**
- **deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;**
- **proporre all'Assemblea le modifiche al presente statuto;**
- **compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per disposizione di legge e/o dallo Statuto, siano riservati all'Assemblea.**

Articolo 17 – Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione, ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo, e la firma sociale.

E' autorizzato a riscuotere da pubbliche Amministrazione o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Segretario condurrà il Presidente nell'esplicazione dell'attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione dell'adunanza degli organi collegiali dell'Associazione fatta eccezione per quella dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un Notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne chieda comunque la presenza.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbale dell'Assemblea, del libro dei verbali del Consiglio Direttivo, il libro degli Associati.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione, ne tiene idonea contabilità, effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili e predispone dal punto di vista contabile la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve fare nel Consiglio Direttivo.

Articolo 18 – Organo di Revisione e Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117.

L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio Direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'Organo di Controllo sono rieleggibili per un massimo di due mandati.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di Controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Revisore Legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117.

Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'Organo di Controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 19 – Bilancio d'esercizio e Bilancio sociale

L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio Direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esso direttamente connesse.

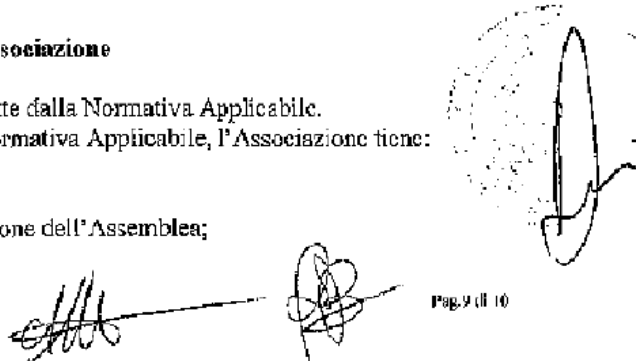
Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuati a favore di altri enti che per Legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Articolo 20 – Scritture contabili e Libri dell'Associazione

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea;

The bottom of the page features two handwritten signatures. The signature on the left is a stylized 'M' with a horizontal line extending to the right. The signature on the right is a more complex, cursive script. To the right of these signatures is a circular stamp, partially obscured, which appears to contain text and a central emblem.

- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo;

Articolo 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione di Legge.

Articolo 22 – Responsabilità violazioni amministrative

Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997 l'Associazione si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro e in genere, i debiti gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori/Consiglieri in rappresentanza dell'Associazione nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente Statuto e dalla Legge. L'Associazione si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni. Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Associazione abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno dell'Associazione, o di terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicati dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472/1997. La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

Articolo 21 – Foro competente

Tutte le controversie a cui il presente Statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Perugia.

Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la Legge Italiana.

Articolo 22 – Legge applicabile

Per tutto ciò che non è espressamente previsto, si applicano le disposizioni delle Leggi vigenti in materia e in particolare le norme del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Dott. Simone Roscini

ALLEGATO2.....

REP. N. 64325/16781

Perizia di valutazione patrimonio netto associazione "Amici del Malawi"

Premessa

Il sottoscritto Simone Roscini nato a Perugia il 03.11.1970, dottore commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia al n. 1150/A, domiciliato presso il suo studio in Perugia, alla via Luigi Catanelli, 72, (d'ora in poi "Perito") ha ricevuto incarico dalla associazione "Amici del MALAWI", con sede legale in Perugia, alla Piazza IV Novembre, 6, avente codice fiscale n. 94097990546, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, don Marco Brizlairelli a provvedere alla relazione di stima del patrimonio netto della associazione al fine di verificare il rispetto del requisito dell'esistenza di un patrimonio minimo di legge necessario per la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica in previsione della imminente iscrizione dell'ente associativo nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Oggetto dell'incarico

L'incarico ha per oggetto la valutazione della consistenza patrimoniale dell'Ente nella misura fissata dal comma 4 dell'art. 22 del Codice del terzo settore, necessaria per consentire al Notaio di effettuare i controlli di legalità sul patrimonio minimo.

L'Associazione "AMICI DEL MALAWI"

Cenni storici e attività svolta

L'Associazione, costituita nel 2002, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, non ha scopo di lucro ed è ispirata dai principi della solidarietà sociale, di giustizia e di rispetto dei diritti umani, opera nel settore del volontariato in Italia e all'estero, con una particolare attenzione alla comunità del Malawi.

Persegue finalità di cooperazione e solidarietà internazionale per promuovere lo sviluppo sociale, tecnico, sanitario e scientifico della popolazione dei paesi in via di sviluppo e nel loro esclusivo interesse.

L'associazione è una organizzazione di volontariato per la solidarietà nazionale ed internazionale iscritta nel Registro delle Associazioni di volontariato della Regione Umbria dal 15 maggio 2002 e, ai sensi del D.lgs 460/97, ha la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).

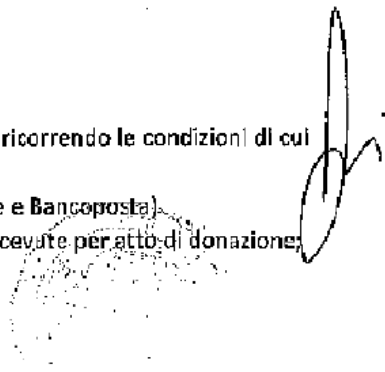
Metodologia di valutazione

Per la valutazione è stata esaminata la seguente documentazione:

- Rendiconto di esercizio chiuso al 31.12.2021 redatto per cassa ricorrendo le condizioni di cui al comma 2, dell'art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017;
- Estratti conto bancari al 30.06.2022 (banco BPM, Credit Agricole e Bancoposta);
- Perizia di stima giurata di valutazione di due unità immobiliari ricevute per atto di donazione;



1



Dott. Simone Roscini

Perizia di valutazione patrimonio netto associazione "Amici del Malawi"

- > Analisi della situazione debitoria presente.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Metodo Patrimoniale

Tra le diverse tipologie di valutazione presenti in dottrina, la scelta è caduta sul metodo patrimoniale per l'individuazione del valore del patrimonio netto dell'Associazione.

Il metodo patrimoniale semplice, adottato nella presente valutazione, comporta, in prima battuta, la quantificazione del capitale netto contabile partendo dall'inventario dei beni esistenti.

Procedure operative di valutazione

Intendendosi quantificare il valore del patrimonio netto contabile con una metodologia puramente patrimoniale, occorre addivenire, come sopra specificato, alla stima del patrimonio netto contabile.

Si ricorda che l'Associazione ha redatto il bilancio di esercizio nella forma di rendiconto di cassa; ciò non ha consentito di avere una situazione patrimoniale della stessa, eccezion fatta per le poste relative alla Cassa, alla Banca e al risultato di gestione.

Si è ritenuto opportuno procedere, attraverso una attenta ricostruzione degli elementi attivi e passivi del Patrimonio, a determinare, nel rispetto del principio della prudenza, i valori delle principali poste patrimoniali con l'intento di addivenire alla determinazione del valore del patrimonio netto dell'Associazione.

Poste dell'attivo

Con riferimento alle poste patrimoniali dell'attivo:

- tra le immobilizzazioni materiali, sono state rilevate le due unità immobiliari ricevute in donazione costituenti oggetto della perizia estimativa giurata redatta dal geom. Massimo Mezzasoma nel giugno scorso.

Si tratta, nello specifico, di un magazzino di circa 100 mq e di un garage di mq 19, ubicati in Ponte Felcino (PG), alla via Cagliari, n. 26 e così identificati al N.C.E.U.

- > MAGAZZINO F 124 - P 32- SUB 60 - Z.C. 2 - CAT. C/2
- > GARAGE F 124 - P 32- SUB 63 - Z.C. 2 - AT. C/6

Al primo immobile il perito ha attribuito un valore estimativo pari ad euro 12.500 e al secondo 7.000, per un totale complessivo di euro 19.500.

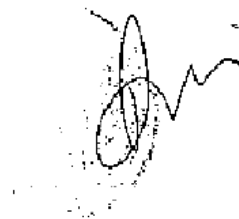
- Nell'attivo circolante, nelle poste delle Disponibilità liquide, sono stati inseriti i saldi attivi risultanti dagli estratti conti bancari alla data del 30.06.2022 per quanto concerne gli istituti di credito Credit Agricole, Banco BPM e Banco Posta.

Nel dettaglio:

- > BANCO BPM saldo al 30.06.2022 euro 801,88



2



Dott. Simone Roscini

Perizia di valutazione patrimonio netto associazione "Amici del Malawi"

- > BANCO POSTA saldo al 30.06.2022 euro 122.058,21
- > CREDIT AGRICOLE saldo al 30.06.2022 euro 40.273,52

Poste del Passivo

In sede di verifica tra i Debiti, è emerso un estratto conto debitorio rilasciato dall'Amministratore del condominio di via Cagliari, 26, condominio dove sono ubicate le due unità immobiliari di proprietà dell'Associazione, per presunti mancati versamenti di rate condominiali scadute, per un importo complessivo pari ad euro 727,48.

Nessuna altra posta passiva è stata rinvenuta.

STATO PATRIMONIALE AL 30.06.2022

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

materiali 19.500,00

totale immobilizzazioni 19.500,00

ATTIVO CIRCOLANTE

disponibilità liquide

depositi bancari 163.133,61

totale attivo circolante 163.133,61

RATE E RISCOINTI

totale ATTIVO 182.633,61

PASSIVO

DEBITI

Condominio 727,48

totali debiti 727,48

PATRIMONIO NETTO

totale Patrimonio netto 181.906,13

totale PASSIVO 182.633,61

Valore del Patrimonio netto dell'Associazione con il metodo patrimoniale



3



Dott. Simone Roscini

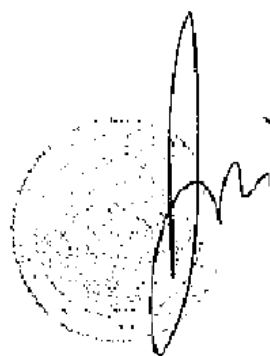
Perizia di valutazione patrimonio netto associazione "Amici del Malawi"

A seguito della procedura di verifica delle poste patrimoniali, il valore totale dell'Attivo è pertanto quantificabile in un importo pari ad euro 182.633,61 e quello del passivo pari ad euro 727,48.

Pertanto, sulla base dei valori dell'Attivo e del Passivo così determinati, è possibile individuare per differenza il valore del Patrimonio netto che ammonta ad euro 181.906,13.

Perugia 15.VII.2022

dott. Simone Roscini



Repertorio n.ro 64384

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

(art. 1, n. 4 del D.P.L. 14 luglio 1937 n. 1866)

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di luglio in Perugia, Perugia via Montemalbe n. 1, nei locali del Villaggio della Carità "Sorella Provvidenza".

20 luglio 2022

Avanti a me Dott. Filippo Duranti, Notaio in Perugia ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Perugia, è presente il signor:

ROSCINI Simone, nato a Perugia il 3 novembre 1970, con studio in Perugia, via Luigi Catanelli n. 72, codice fiscale RSC SMN 70803 G478B, dottore commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia al n. 1150/A, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi ha presentato la relazione peritale che precede, chiedendo di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge il comparente il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula:

"Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere a chiunque la verità"

Del che ho redatto il presente verbale del quale ho dato lettura al comparente che lo approva riconoscendolo conforme alla verità.

Consta di un foglio scritto - da persona di mia fiducia e in parte di mia mano su una facciata e viene sottoscritto, alle ore 19,00.

Simone Roscini
Filippo Duranti

